

Spett.le Ministero della Salute
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie
Delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale
UFFICIO V – Disciplina delle professioni sanitarie
Dott.ssa R. Ugenti dgrups@postacert.sanita.it

E, p.c. al Segretario particolare del Ministro della Salute
Dott. M. Panico m.panico@sanita.it

Comunicazione a mezzo pec

Oggetto: diffida ad adempiere.

Scrivo in nome e per conto del mio assistito “Ordine TSRM e PSTRP della Provincia di Foggia”, a tal fine elettivamente domiciliato presso il mio studio in Foggia, Via Vittime Civili, 6, rappresentandoVi quanto segue.

PREMESSO CHE

- l’Ordine TSRM e PSTRP della Provincia di Foggia, in ottemperanza al disposto normativo di cui all’art. 4 della legge 3/2018, DM 13 marzo 2018 che sancisce l’obbligo d’iscrizione all’albo, a decorrere dal 1° luglio 2018 essendo disponibili tutti gli elementi normativi, procedurali e tecnologici necessari, ha attivato tutte le procedure necessarie per fronteggiare la questione delle iscrizioni all’albo a partire dalla data prevista per legge;

- per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo professionale. L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 1° febbraio 2006, n. 43; - nell’ambito dei concorsi pubblici, la mancata iscrizione all’albo professionale ai sensi della succitata legge, costituisce requisito di non ammissibilità e quindi di esclusione del candidato;

- chi continuerà ad esercitare una professione sanitaria senza iscriversi all’albo sarà considerato a tutti gli effetti come abusivo e come tale sarà soggetto a sanzioni molto severe. Difatti, l’articolo 12 della summenzionata legge, modificando quanto già previsto dall’articolo 348 del Codice Penale, ha disposto un inasprimento delle sanzioni per il reato di esercizio abusivo della professione. Nel dettaglio, il nuovo art. 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione) dispone che chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato oppure ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo. In precedenza, l’esercizio abusivo era punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 103 euro a 516 euro.

- con nota del Ministero della Salute DGPROF 0029123 – P – 04/06/2018 a firma del Direttore Generale dott.ssa Rossana Ugenti, indirizzata agli Assessorati alla Salute delle Regioni e delle Province autonome, si chiedeva di informare le strutture sanitarie pubbliche e private del periodo transitorio previsto dall’art 5 comma 2 del DM del 13/03/2018 per l’implementazione degli albi professionali delle 17 professioni sanitarie previste dalla legge 3 del 2018 e, si chiedeva al contempo di dare indicazione alle medesime strutture sanitarie di ammettere con riserva le persone abilitate all’esercizio di una delle diciassette professioni sanitarie qualora non fossero ancora in possesso della certificazione attestante l’iscrizione all’albo professionale quale requisito indispensabile ai fini dell’assunzione o della partecipazione ai concorsi pubblici.

Si affermava altresì che tale requisito dovrà essere richiesto dalle strutture e per tanto esibito dall'interessato al termine del perfezionamento della relativa iscrizione all'albo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

L'art 5 comma 2 del DM del 13/03/2018 non prevede alcun periodo transitorio di applicazione della legge 3/2018 e quindi in nessun modo concede la possibilità di eludere i principi normativi sanciti dalla Legge Lorenzin ma, concerne l'organizzazione interna degli Ordini Professionali e nulla dice in merito all'obbligo di iscrizione all'albo e/o ancor più della possibilità di poterlo fare con ulteriori 18 mesi di ritardo rispetto all'obbligo del 1° luglio sancito dal DM 13 marzo 2018.

Si chiarisce al Ministero in epigrafe e al Direttore Generale dott.ssa Rossana Ugenti che, il comma 2 dell'art 5 del DM 13 marzo 2018 così recita *“fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, per gli albi delle professioni sanitarie di tecnico sanitario di radiologia medica e di assistente sanitario, ai fini della costituzione degli albi di cui all'art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera q), i presidenti degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, si avvalgono del supporto tecnico-amministrativo di uno fino a un massimo di cinque rappresentanti di ciascuna professione sanitaria, designati, per ogni regione, dalle associazioni maggiormente rappresentative di cui al decreto direttoriale del direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale del Ministero della salute del 28 luglio 2014 e s.m.i. I predetti rappresentanti cessano dal proprio mandato decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*. La norma è ben chiara, attiene all'organizzazione interna degli Ordini Professionali e non prevede alcun periodo transitorio per l'iscrizione ai relativi ordini di appartenenza che deve ad ogni modo avvenire a partire dal 1° luglio 2018. L'interpretazione come da nota del Ministero della Salute DGPROF 0029123 – P – 04/06/2018 a firma del Direttore Generale dott.ssa Rossana Ugenti, è un'interpretazione burocratica *contra legem* della norma in questione poiché oltre che eludere la normativa nazionale favorendone una sua disapplicazione, viola una serie di principi sanciti della nostra Costituzione, in particolar modo il principio di uguaglianza di cui art. all'art 3 Cost., in quanto comporta un'applicazione disomogenea della normativa nazionale a seconda del recepimento che di essa ne fanno le Regioni e/o le strutture sanitarie. Si aggiunge che, l'art.97 Cost. precisa che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge e che nell'ordinamento di questi sono fissati le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari e specifica che i principi di imparzialità e di buon andamento sanciti dagli artt. 97 e 3 Cost., affermano l'obbligo della P.A. di svolgere la propria attività nel rispetto di esigenze generali di giustizia, assumendo una posizione di equa terzietà, non ponendo in essere atti di discriminazione e comportandosi correttamente nei rapporti diretti con chiunque. Il principio di buon andamento indica l'obbligo per i funzionari amministrativi e per tutti gli agenti dell'amministrazione di svolgere la propria attività secondo modalità idonee e opportune al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa con il minor sacrificio degli interessi particolari dei singoli.

TUTTO CIO' PREMESSO

ne consegue che, il Ministero in questione, non può in alcun modo incentivare la disapplicazione di una legge dello Stato che per di più, nel caso di specie, comporta la violazione dei summenzionati principi Costituzionali. Si rammenti che, il contenuto della nota Ministeriale in questione, incentiva altresì il reato di cui all'art. 348 c.p. esercizio abusivo della professione di recente modificato dall'articolo 12 della legge 3/2018 che ha disposto per esso un inasprimento delle sanzioni. Quindi da un lato vi è il legislatore nazionale che detta i principi normativi a cui tutti i cittadini devono ispirarsi prevedendo in capo a costoro degli obblighi e, dall'altro vi è una nota ministeriale che disattende i principi sanciti dal nostro ordinamento giuridico e incentiva la violazione di più norme nazionali.


Per tutte le ragioni fin qui richiamate e soprattutto in relazione ai dubbi di legittimità costituzionale della nota Ministeriale in questione, con la presente

SI DIFFIDA

Il Ministero della Salute, Direzione Generale delle Professioni Sanitarie delle Risorse Umane del Servizio

Sanitario Nazionale nella persona del Direttore Generale dott.ssa Rossana Ugenti a revocare la propria nota DGPROF 0029123 – P – 04/06/2018 o a correggere la medesima in ottemperanza alla legge 3/2018. In difetto di riscontro nel termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, l'Ordine Professionale in questione, in quanto legittimato ad agire, valuterà il procedersi nelle opportune sedi giudiziarie.

Foggia, li 8 ottobre 2018.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Viviana Saponiere". The signature is written in a cursive style and is positioned on the right side of the page.